



Regolamento del mercato dei piccoli animali

Mercato Ortofrutticolo – Viale Rivalta, 10/12 - IMOLA

Art. 1 - Definizione

Per “Mercato dei piccoli animali” si intende il mercato destinato ad ospitare gli espositori di animali da cortile, da compagnia, come indicati dall'art 2 della LR 5/2005 ed ovicapriini, fatta eccezione per i cani, gatti, furetti, rettili e per gli animali appartenenti alle categorie protette per i quali fanno fede tutte le prescrizioni e norme imposte dalla Commissione Scientifica Cites e relativi allegati.

Art. 2 - Soggetti ammessi

Al mercato possono partecipare gli imprenditori agricoli sia professionali (IAP) che non, i produttori agricoli, i soccidari e i commercianti su aree pubbliche.

E' imprenditore agricolo professionale, ai sensi del Decreto Legislativo 29.3.2004 n. 99 colui il quale, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Per commerciante su aree pubbliche si intende colui che è titolare di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114.

Limitatamente all'esposizione e/o vendita degli animali e a gabbie ed attrezzature di seconda mano, sono altresì ammessi a partecipare coloro che allevano in forma non imprenditoriale modeste quantità di conigli, volatili e altri animali di bassa corte e ovicapriini a condizione che l'allevamento sia registrato presso l'Azienda USL del territorio nel cui ambito è localizzato l'allevamento medesimo, ai sensi di quanto previsto dalla vigente ordinanza sindacale sulle norme sanitarie di accesso al mercato; nonché venga rispettato il dispositivo Art 67 del D.P.R 917/86

E' fatta salva l'osservanza da parte degli operatori delle disposizioni in materia fiscale, contributiva e previdenziale

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

Per partecipare al mercato gli espositori dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere titolare di autorizzazione al commercio rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998;
- essere imprenditore agricolo professionale (IAP), soccidario, iscritto alla Camera di Commercio nel registro speciale degli esercenti attività agricola qualora previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- essere allevatore iscritto nelle banche dati zootecniche della AUSL Competente per territorio eventualmente anche come allevamento amatoriali e/o a uso familiare.

Art. 4 - Specie e prodotti ammessi

Sono ammesse al mercato con le eccezioni di cui al precedente art. 1 gli avicoli, ovicapriini e piccoli animali da cortile e da affezione quali ad esempio:

- Polli, anatre, oche, faraone, tacchini, altri animali appartenenti alla specie avicole;
- fagiani, pavoni, quaglie sia autoctoni, che ornamentali;
- conigli, cavie, criceti
- colombi
- uccelli da gabbia e da voliera
- ovicapriini
- uova da cova e da consumo

Relativamente alla fauna autoctona come i fagiani da caccia, starne ; pernici , quaglie e lepri si rimanda tutte le norme del regolamento Provinciale sulla detenzione della fauna autoctona.

Non è consentita, all'interno dell'area destinata a mercato, la presenza, anche a seguito dei visitatori, di animali diversi da quelli di cui al precedente comma.

Sono, altresì, ammessi i seguenti prodotti:

- a) mangimi;
- b) gabbie e attrezzature per uso zootecnico (mangimi abbeveratoi mangiatoie, incubatrici famigliari, integratori, tosatrici, reti elettrificate, campane, lampade raggi infrarossi, ecc..) che abbiano attinenza con l'allevamento degli animali ammessi.

La vendita di mangimi è consentita agli imprenditori agricoli ed ai commercianti, a condizione che siano in confezione originale con etichetta che permetta di determinarne la rintracciabilità.

La vendita delle gabbie, delle attrezzature e degli utensili di cui alla precedente lettera b) è consentita ai commercianti e a coloro che producono tali prodotti come opere frutto del proprio ingegno creativo, e agli allevatori anche amatoriali limitatamente a gabbie, delle attrezzature e degli utensili di seconda mano.

c) piante da orto e da frutto sia in vaso che a radice nuda, bulbi e sementi.

Art. 5 - Il Direttore del Mercato

Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi.

Al Direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perché non siano intralciate le operazioni logistiche del mercato;
- 4) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 5) rendere disponibile alla UOC Igiene Veterinaria una planimetria del mercato con identificazione:
 - dei punti di accesso al mercato e di visita veterinaria all'ingresso
 - dei luoghi di custodia dei materiali di pulizia, lavaggio e disinfezione
 - degli spazi di vendita degli operatori del mercato, garantendo uno spazio libero di separazione tra le aziende in modo che siano limitati i contatti tra gli animali anche tramite i loro materiali biologici, in ottemperanza a quanto prescritto dalla AUSL di Imola UOC Igiene Veterinaria;
- 6) accertare, in base alle norme vigenti, che gli animali e le merci corrispondano ai requisiti prescritti;
- 7) vigilare perché l'attività nell'ambito del mercato si svolga secondo le norme di legge e del Regolamento;
- 8) attuare immediatamente le disposizioni sanitarie impartite
- 9) svolgere ogni altra funzione per assolvere le varie disposizioni legislative, nonché quelle previste dal presente Regolamento;
- 10) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari.

Il Direttore ha la facoltà di fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 6 - Localizzazione/Calendario/Orari

Il mercato ha luogo ogni quarta domenica mattina di ogni mese dalle ore 8.00 alle ore 11.00 (con la sola sospensione dei mesi estivi) nell'area attrezzata del Mercato Ortofrutticolo di Imola sito in viale Rivalta 10/12

Gi spazi occupabili saranno "segnati a terra" dalla direzione del mercato.

Ogni espositore nello spazio allo stesso assegnato potrà scaricare gli animali e le attrezzature dal proprio mezzo entro i confini segnati, in modo da non recare intralcio alla viabilità anche pedonale all'interno dell'area mercatale e, comunque, sulle base delle indicazioni fornite dall'addetto presente al mercato.

Ogni espositore può occupare anche più di uno spazio disponibile in ragione delle dimensioni delle proprie attrezzature.

L'accesso al mercato degli operatori non potrà avvenire prima delle ore 7.00 e oltre le ore 8.00 salvo diverse disposizioni.

L'orario per le visite veterinarie di accesso al mercato e controllo della documentazione di provenienza è fissato dalle ore 7.00 alle 8.00

Le attestazioni veterinarie di uscita, ove previste, per gli animali invenduti verranno eseguite dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Al di fuori detto orario le problematiche sanitarie verranno gestite dal veterinario AUSL in servizio di Reperibilità (rintracciabile telefonicamente tramite centralino Ospedale Nuovo di Imola)

Lo svolgimento del mercato dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nella medesima area o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire (es. cantieri di lavori, esigenze di viabilità, motivi di sicurezza anche igienicosanitaria, altri motivi di pubblico interesse).

A tal fine all'inizio di ogni anno, limitatamente agli eventi prevedibili e programmabili, l'Associazione A.R.V.A.R. , titolare della gestione del mercato provvederà a comunicare le eventuali date di sospensione del mercato..

Art. 7 - Gestione dello spazio di vendita

Ogni singolo spazio di vendita viene gestito dal rispettivo intestatario ammesso al mercato nel rispetto delle seguenti prescrizioni igienico-sanitarie:

- la postazione è identificata da un cartello esposto a cura dell'allevatore con indicazione del luogo di provenienza degli animali (titolare / ragione sociale allevamento e indirizzo);
- gli animali detenuti in gabbia devono essere mantenuti sollevati da terra;
- le gabbie di esposizione devono essere idonee ad ospitare animali sia come caratteristiche costruttive (es. materiale di costruzione non nocivo né lesivo, prive di spigoli vivi, ecc) sia come dimensioni (per evitare il sovraffollamento degli animali);
- al fine di limitare la dispersione di eventuali deiezioni al di sotto delle gabbie deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
- le gabbie debbono essere posizionate in maniera da non arrecare danni agli animali (es. evitare l'esposizione al sole diretta prolungata, dotazione di nascondigli, abbeveratoi con acqua pulita, ecc);
- per la cessione possono essere utilizzate idonee scatole di cartone od altri idonei imballi purché puliti e che non abbiano contenuto precedentemente animali;
- al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve pulire l'area di sua pertinenza lasciandola netta da deiezioni e materiali dispersi, pena l'addebito del costo della pulizia.

Art. 8 - Canone di partecipazione

Per l'accesso al mercato, gli espositori ammessi a partecipare sono tenuti a corrispondere all'Associazione Razze e Varietà Autoctone Romagnole un canone che sarà definito per la copertura delle spese di gestione.

Art. 9 - Autorizzazioni e documenti di provenienza/trasporto degli animali

1. Tutti gli animali introdotti devono tassativamente essere scortati da dichiarazione di provenienza (modulo 4 rosa) opportunamente compilata; ed eventualmente corredata del referto di controlli per le specie ove previsto dalla vigente normativa. In assenza di tale documentazione, o se incompleta non sarà possibile far accedere al mercato tale allevatore.
2. Norme specifiche per svezzatori e commercianti ammessi al mercato:
 - Tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializzano i propri animali attraverso fiere e mercati devono essere in possesso di apposita autorizzazione. Per accedere a fiere e mercati gli operatori economici devono esibire l'autorizzazione in originale.
 - Ferme restando le norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320/54 sulla movimentazione degli animali, i commercianti e gli svezzatori, operanti in fiere e mercati devono garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato o tramite copia del Mod. 4 o mediante qualsiasi altra registrazione ritenuta idonea a tal scopo che contenga, almeno, le seguenti informazioni: Nome e Cognome del destinatario, Indirizzo, Numero e specie degli avicoli, Data di vendita

Tutti gli animali introdotti dagli allevatori amatoriale devono obbligatoriamente anch'essi essere scortati da dichiarazione di provenienza (modulo 4 rosa) opportunamente compilata; ed eventualmente corredata del referto di controlli per le specie ove previsto dalla vigente normativa.

In assenza di tale documentazioni, o se incompleta non sarà possibile far accedere al mercato tale allevatore.

Art. 10 - Attività di vigilanza e controllo

L'attività di primo controllo sul possesso dei requisiti per l'accesso al mercato è demandata all'addetto preposto all'apertura dell'area mercatale prima che gli operatori accedano all'area medesima.

Resta, altresì, ferma la vigilanza in materia di igiene e sanità di competenza UOC Igiene Veterinaria dell'Azienda USL di Imola che mediante la presenza al mercato esercita i relativi controlli effettuando visite veterinarie di accesso al mercato (dalle ore 7.00 alle 8.00) e tramite attestazioni di uscita, per gli animali invenduti (dalle ore 11.00 alle ore 12.00). Al di fuori di detto orario le problematiche sanitarie

verranno gestite dal veterinario AUSL in servizio di Reperibilità (rintracciabile telefonicamente tramite centralino Ospedale Nuovo di Imola).

A seguito di malattie infettive, sulla base delle condizioni epidemiologiche e delle eventuali disposizioni normative contingenti l'Ausl di Imola – UOC Igiene Veterinaria potrà, con specifica comunicazione al Comune di Imola ed al Direttore del Mercato, sospendere l'attività di mercato o modificare le condizioni sanitarie ai fini dell'accesso allo stesso.

Il Veterinario Ufficiale dell'AUSL di Imola incaricato della vigilanza al mercato può in qualsiasi momento, a seguito del sospetto di malattia, attuare campionamenti e vincoli sanitari sugli animali presenti al mercato.

Art. 11 - Obblighi e divieti

E' vietato esercitare commercio di prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

E' vietato sostare i veicoli all'interno dell' area mercatale in spazi diversi da quelli a ciò destinati.

E' vietato svolgere attività di esposizione e vendita in spazi diversi da quelli a ciò destinati. E' fatto obbligo di esibire a richiesta dei soggetti preposti al controllo un documento d'identità dell'espositore, il documento attestante il possesso dei requisiti di ammissione al mercato.

E' fatto obbligo di occupare solo gli spazi concessi, mantenendo l'area occupata in modo decoroso e lasciandola nelle medesime condizioni iniziali.

E' fatto obbligo all'interno del mercato di tenere comportamenti tali da non turbare l'ordine e il buon funzionamento dello stesso.

E' vietato uccidere e tantomeno macellare gli animali nel mercato, anche su richiesta dell' acquirente.

Art. 12 - Benessere degli animali

E' fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi che possano procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei.

Art. 13 – Norme finali e di rinvio

Riferimenti normativi di particolare interesse:

- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954;
- Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale OM 26/08/2005 e s.m. e i.

Condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza D.Lg 30 dicembre 1992, n. 529 in attuazione della direttiva 91/174/CEE; che recita Art 5:

5.1. E' consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.

5.3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5164,56 a € 30987.11.

NOTE ALLEGATE AL REGOLAMENTO:

ART. 1

LR 17/02/2005 - Art. 2

Definizione di animale da compagnia

1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

ART. 3

Ogni allevatore è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività di allevamento ai Servizi Veterinari della AUSL competente per territorio. Se la consistenza degli avicoli allevati supera i 250 capi viene classificato tra i produttori commerciali e viene identificato con un codice aziendale univoco a livello nazionale; al di sotto di tale consistenza è invece possibile una registrazione come "uso familiare" e l'Ausl competente registra l'allevamento e lo codifica in una banca dati informatizzata a livello locale. In entrambi i casi all'allevatore viene rilasciato documento di avvenuta registrazione.

Per i produttori di uova della specie gallus gallus, con consistenza fino a 50 capi, è obbligatorio una registrazione ulteriore alla AUSL di Competenza per poter vendere le proprie uova al mercato.

ART. 4

Alcune specie indicate (es. fagiani e quaglie) sono comprese nella norme di gestione della selvaggina, ovvero il loro allevamento per uso ornamentale ed alimentare è gestito dalle Amministrazioni Provinciali.

La seconda parte dell'art. 4 vieta l'ingresso al mercato di cani e gatti ed altri animali anche al seguito delle persone.

Ovviamente il trasporto degli animali al mercato deve avvenire con mezzi/contenitori autorizzati.

Trasporti promiscui di animali e materiali zootecnici, compresi i mangimi per animali, sono possibili solo ove sia garantita la completa separazione degli stessi.

Non è invece possibile trasportare alimenti per uso umano sugli automezzi che trasportano animali.

ART. 7 e 11

Deve essere garantito il rispetto dei seguenti criteri:

- identificazione del produttore primario al fine di consentire la tracciabilità del prodotto;
- salubrità e mantenimento di condizioni igieniche delle strutture temporanee che ospitano animali impedendo, per quanto possibile, la diffusione di malattie anche in fase non sintomatica;
- tutela del benessere degli animali ammessi alla vendita sia come condizioni di detenzione sia come condizioni di governo e mantenimento;
- decoro ed igiene della postazione.

Verranno preferibilmente assegnati a settori distinti del mercato gli spazi per gli allevatori professionali (es. svezzatori) dagli spazi per gli allevatori amatoriali

Per le caratteristiche di detenzione e commercializzazione di specie sottoposte alla normativa LR 5/2005 della Regione Emilia Romagna si rimanda alle indicazioni contenute nella delibera collegata (Prot. n. VET/06/5655)